



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
n.11219/2012 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Milano

Dott. Stefano Tarantola, all'udienza del giorno 6 febbraio 2013, nella causa promossa da:

[REDACTED]

ricorrente

contro

INTESA SAN PAOLO spa

resistente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dandone lettura in udienza del dispositivo e della motivazione contestuale sulle conclusioni precisate in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande svolte dal ricorrente devono trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati.

Occorre preliminarmente rilevare che parte ricorrente ha dichiarato in udienza di rinunciare alla domanda limitatamente all'incidenza sull'indennità di anzianità e sul TFR dei BONUS e dei premi di anzianità del 10° e 20° anno, depositando nuovi conteggi che non sono stati contestati da parte resistente nel loro sviluppo aritmetico.

Permangono pertanto da esaminare le domande svolte dal ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento dell'incidenza sull'indennità di anzianità e sul TFR del premio di anzianità per il 25° anno (essendo richiesti a tale titolo € 154,05), delle ferie e festività non godute (essendo richiesti rispettivamente € 146,71 per festività ed € 68,56 per ferie non fruite), e del lavoro straordinario (essendo richiesti a tale titolo € 923,73, di cui € 813,16 a titolo di indennità di anzianità).



CARIPLO

Come pacificamente allegato in atti, il ricorrente ha iniziato a lavorare alle dipendenze di CARIPLO (ora INTESA SAN PAOLO spa) in data [redacted] ed il rapporto di lavoro è cessato il 31.3.2003.

Le domande svolte in giudizio investono l'incidenza di componenti retributivi sia sull'indennità di anzianità (prevista dall'art.2120 c.c. sino al 1982), che sul TFR (successivamente all'intervento legislativo del 1982).

Al riguardo appare opportuno ricordare che l'art. 2120 c.c., nell'originaria formulazione, forniva la disciplina dell'indennità di anzianità attribuendo alla stessa una funzione differente dall'attuale TFR, essendo – per esempio – negata in caso di licenziamento per giusta causa. Solo con L.604/66, e con il successivo intervento della Corte Costituzionale (C.Cost. n.75/68), all'indennità di anzianità venne definitivamente riconosciuta la natura di corrispettivo retributivo differito.

Sulle modalità di determinazione dell'indennità il legislatore intervenne nel 1977 (L.91/1977), escludendo gli scatti di contingenza che fossero maturati dopo il 31.1.1977. Gli effetti di riduzione dell'entità dell'indennità di anzianità, provocati dalle disposizioni della L.91/1977, determinarono la promozione di un referendum abrogativo, che venne superato dalla L.29.5.1982 n.297; con quest'ultimo intervento legislativo, che modificò il disposto dell'art.2120 c.c., venne introdotta la nuova disciplina del TFR.

L'attuale disposto dell'art. 2120 co.2° c.c. stabilisce che il TFR, *“salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua ... comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.”*

La Corte Suprema di Cassazione di Cassazione ha affermato, al riguardo, che *“il secondo comma dell'art. 2120 cod. civ. vigente, nel definire la nozione di retribuzione, ... non richiede, a differenza del vecchio testo della norma codicistica, la ripetitività regolare e continua e la frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, disponendo che questi ultimi vanno esclusi dal suddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, per tali dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'opposto computare ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro.”* (così Cass.Sez.Lav., 22.8.2002, n.12411, v. anche Cass.Sez.Lav., 23.3.2009, n.6963 ove è stato affermato che *“il carattere della continuità di un determinato compenso non può essere concepito in modo assoluto, ma deve essere valutato in relazione alla particolare natura di ciascun compenso, attraverso un'indagine volta ad accertare, oggettivamente ed in concreto, i requisiti dell'obbligatorietà, della continuità e della determinatezza (o determinabilità) del compenso stesso”*).

Premesso quanto sopra, non può non rilevarsi, per quanto concerne il **premio di anzianità**, come la Corte Suprema di Cassazione abbia affermato che, *“in tema di trattamento di fine rapporto dei dirigenti e dei quadri direttivi delle Casse di risparmio, l'art. 87 del c.c.n.l. dell'11 aprile 1991 per il personale direttivo delle Casse di risparmio e l'art. 65 del c.c.n.l. dell'11 luglio 1999 ABI per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti delle aziende di credito, finanziarie e strumentali, nella parte*



concernente i quadri direttivi di terzo e quarto livello, devono essere interpretati nel senso di non escludere dalla retribuzione annua utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le somme percepite per premio di anzianità alla scadenza del venticinquesimo anno di servizio e per ferie non godute" (così Cass.Sez.Lav., 15.3.2010, n.6204; v. anche Cass.Sez.Lav. 9.4.2008, n.9252, ove è stato affermato che "In tema di trattamento di fine rapporto, premesso che la nozione di retribuzione accolta dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ. prescinde dalla ripetitività regolare e continua e dalla frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, i quali vanno esclusi dal calcolo del trattamento di fine rapporto solo in quanto sporadici ed occasionali, tali essendo le prestazioni collegate a ragioni aziendali del tutto eventuali, imprevedibili e fortuite, il premio fedeltà è computabile nella base di calcolo ai fini della determinazione del trattamento medesimo, trovando la propria fonte di riferimento sostanziale nella protrazione dell'attività lavorativa per un certo tempo ed essendo rigorosamente collegato allo svolgimento del rapporto di lavoro, anche se non alla effettiva prestazione lavorativa"; v. anche Cass.Sez.Lav. 18.8.2004, n.16171; Cass.Sez.Lav. 24.2.2009, n.4418)

La domanda di parte ricorrente relativa all'incidenza sul TFR del premio di anzianità per il 25° anno deve pertanto trovare accoglimento.

Al riguardo risulta infondata l'eccezione di prescrizione svolta da parte resistente in considerazione dell'avvenuta interruzione del corso della prescrizione con la domanda di conciliazione innanzi alla DPL in data 22.2.2008 (doc.4 ricorrente).

Il principio stabilito dalla Corte Suprema di Cassazione con la citata pronuncia 15.3.2010 n.6204, consente di ritenere fondata anche la domanda diretta al riconoscimento dell'incidenza degli importi relativi alle **ferie non godute** ed alle **festività soppresse**, cui deve essere riconosciuta natura retributiva, e non risarcitoria (v. anche Cass.Sez.Lav., 10.5.2010, n.11262, ove è stato affermato che *"l'indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale a norma dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, sia perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall'art. 2126 cod. civ. a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio - oggi pur escluso dal sopravvenuto art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, , come modificato dal d.lgs. n. 213, del 2004, , in attuazione della direttiva n. 93/104/CE - non escluderebbe la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dal citato art. 12, costituendo essa comunque un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nella elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione; conforme Cass.Sez.Lav. 3.4.2004, n.6607"*).

Risultano inoltre dalle buste paga prodotte in atti la misura di ferie e permessi maturati e non goduti al momento della cessazione del rapporto.

Fondata appare anche la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'incidenza sull'indennità di anzianità e sul TFR delle retribuzioni ricevute per **lavoro straordinario**.



La Corte Suprema di Cassazione ha affermato che *“ai fini della determinazione della base di calcolo dell'indennità di anzianità era computabile il compenso corrisposto per lavoro straordinario prestato in modo continuativo, essendo sufficiente ai fini della sussistenza del carattere della continuità - che non presuppone anche l'obbligatorietà della prestazione e del relativo compenso per previsione di legge o di contratto individuale o collettivo, ne' la sua determinatezza o determinabilità secondo parametri prefissati - l'accertamento di un criterio di regolarità, di frequenza o anche di mera periodicità della prestazione entro un periodo di tempo apprezzabile. La vigente disciplina dettata dall'art. 2120 cod. civ. per il trattamento di fine rapporto, d'altra parte, fa riferimento al più lato requisito della non occasionalità”* (così Cass.Sez.Lav., 25.8.1997, n.7966)

Le ore di lavoro straordinario, nel caso, sono state prestate dal ricorrente in modo prolungato sino al 1983 come evincibile dalle buste paga prodotte in atti (doc.3 ricorrente).

La relativa domanda di parte ricorrente deve pertanto trovare accoglimento.

Stante le considerazioni che precedono deve ritenersi accertato il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'incidenza sul TFR del premio di anzianità per il 25° anno, e dell'indennità per ferie non godute e festività soppresse, e dell'incidenza sull'indennità di anzianità dei corrispettivi ricevuti per il lavoro straordinario svolto sino al 1983, con conseguente diritto al percepimento delle seguenti somme;

- € 154,05 a titolo di incidenza sul TFR del premio di anzianità per il 25° anno;
- € 146,71 a titolo di incidenza sul TFR della indennità per festività non fruite;
- € 68,56 a titolo di incidenza sul TFR della indennità per ferie non godute;
- € 923,23 a titolo di incidenza sul TFR (di cui € 813,16 a titolo di incidenza sull'indennità di anzianità) dei corrispettivi ricevuti per lavoro straordinario.

Le domande del ricorrente devono pertanto trovare accoglimento nei limiti sopra indicati.

Ogni ulteriore questione posta in causa deve ritenersi assorbita dalle considerazioni che precedono.

Stante l'intervenuta rinuncia, solo in corso di causa, ad una parte delle domande, sussistono i presupposti per la compensazione per metà delle spese di lite, con soccombenza di parte resistente per il resto e liquidazione come in dispositivo ai sensi del DM 140/2012; spese liquidate da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunciando:

- **dichiara** accertato il diritto del ricorrente all'incidenza sul TFR del premio di anzianità per il 25° anno, dell'indennità per ferie non godute e festività soppresse, ed all'incidenza sull'indennità di anzianità e sul TFR dei corrispettivi ricevuti per lavoro straordinario, ed il diritto al percepimento delle seguenti somme;
 - € 154,05 a titolo di incidenza sul TFR del premio di anzianità per il 25° anno;
 - € 146,71 a titolo di incidenza sul TFR della indennità per festività non fruite;
 - € 68,56 a titolo di incidenza sul TFR della indennità per ferie non godute;
 - € 923,23 a titolo di incidenza sul TFR (di cui € 813,16 a titolo di incidenza sull'indennità di anzianità) dei corrispettivi ricevuti per lavoro straordinario;



- **condanna** conseguentemente la società resistente al pagamento degli importi sopra indicati, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo;
- **rigetta** ogni diversa domanda;
- **dichiara** compensate per metà le spese di lite tra le parti, e condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle restanti spese del giudizio che si liquidano in € 500,00 per compensi, oltre IVA e CPA, con distrazione delle stesse a favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Milano il giorno 6 febbraio 2013.

Della presente sentenza con motivazione contestuale viene data lettura in udienza alle parti il giorno 6 febbraio 2013.

Il Giudice
Dott. Stefano Tarantola

